

la libertà per Ocalan e la pace in Kurdistan sono due questioni legate l'una all'altra da un sottile filo, che non va spezzato. Sottovalutare le gravi preoccupazioni del popolo kurdo, generate dalla sempre più precaria condizione fisica del presidente Ocalan, vuol dire non salvaguardare i diritti di un popolo da sempre negato, lasciando un uomo in condizione di violazione dei diritti fondamentali —:

se non ritenga di intervenire presso il Governo turco, attraverso i consolidati canali diplomatici esistenti tra i due paesi, per assumere ogni informazione utile a far chiarezza sulle reali condizioni di salute e detenzione del signor Abdullah Ocalan, tenuto conto che lo stesso ha avuto il riconoscimento dell'asilo politico da parte dell'Italia;

se non ritenga opportuno attivare uno strumento utile per la salvaguardia della sua vita considerato che da essa può dipendere la stabilità politica e sociale in Turchia e nei paesi in cui kurdi e kurde vivono attualmente, come contributo alla soluzione pacifica e politica della questione kurda. (4-05304)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

III Commissione:

SELVA e LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 56 del 26 giugno 2002 la Commissione per le adozioni internazionali ha sospeso le procedure di adozione in Ucraina in attesa della formalizzazione dell'accordo bilaterale Italia-Ucraina, avente ad oggetto la regolamentazione delle adozioni di minori ucraini da parte di coppie italiane;

dopo più di sei mesi le adozioni in Ucraina sono ancora sospese con grave nocumento psico-fisico per i minori che sono in attesa di conoscere i loro genitori;

centinaia di coppie italiane sono in attesa di poter adottare un bambino ucraino —:

quali iniziative siano in corso per la definizione dell'accordo citato al fine di arrivare alla ripresa delle adozioni in Ucraina. (5-01609)

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 19 ottobre 2001 l'avvocata Digna Ochoa y Placido viene assassinata in un ufficio di avvocati impegnati nella difesa dei diritti umani a Città del Messico;

Digna Ochoa y Placido era molto conosciuta in Messico e a livello internazionale per essere una degli avvocati maggiormente impegnati nella difesa dei diritti umani in Messico ed era stata protagonista di denunce e processi contro abusi della polizia, dei militari e di autorità giudiziarie contro contadini, indigeni e militanti politici e sindacali;

Digna Ochoa y Placido era stata oggetto di minacce ed aggressioni, compresi due sequestri di alcune ore nel corso dei quali era stata « interrogata » circa le attività delle organizzazioni di difesa dei diritti umani alle quali apparteneva e circa persone da lei difese in quanto accusate di appartenere ad organizzazioni politiche illegali;

per questi motivi Digna Ochoa y Placido era stata, su richiesta della Commissione Interamericana dei Diritti Umani (CIDH), sottoposta a misure di sicurezza volte a proteggere la sua persona;

le autorità federali competenti, però, nell'agosto del 2001 revocavano tali misure di sicurezza;

nel corso della prima indagine, condotta per conto della Procura Generale del Distretto Federale, si era accertato, su basi

inoppugnabili, che il caso era chiaramente un omicidio; erano stati esplosi tre colpi di pistola che avevano attinto una sedia, una gamba e, infine, la testa della vittima, la pistola era stata trovata sotto il corpo del cadavere, la vittima era stata manipolata successivamente alla sua morte, nell'ufficio non si erano trovate impronte né della vittima né di altre persone;

inspiegabilmente, dopo che, nel dicembre del 2001, il *pool* di investigatori presentano la relazione finale contenente la tesi dell'omicidio e la ricostruzione della meccanica dell'omicidio, tale *pool* viene estromesso dalle ulteriori fasi processuali e viene incaricato un nuovo viceprocuratore, Renato Sales Heredia;

il *subprocurador* Sales Heredia inclina immediatamente le indagini verso la tesi, assurda, del suicidio;

per mesi viene portata avanti, dalle autorità che svolgono le indagini, una vera e propria campagna tesa a promuovere presso l'opinione pubblica la tesi del suicidio;

solo dopo vari ricorsi ed atti legali della famiglia di Digna Ochoa y Placido contro il Viceprocuratore Sales Heredia, quest'ultimo si dimetteva e veniva incaricata del caso la dottoressa Margherita Guerra;

il Pubblico Ministero Speciale Margherita Guerra dichiarava che il gruppo investigativo precedente aveva commesso numerose irregolarità sia nelle perizie medico legali sia in quelle balistiche sia negli interrogatori eccetera, ma ne attribuiva la causa a « inesperienza » escludendo qualsiasi dolo;

purtroppo, secondo gli avvocati che rappresentano la famiglia costituita in parte civile nel processo, anche la dottoressa Margherita Guerra non dà le garanzie sufficienti affinché le indagini risalgano agli esecutori e soprattutto ai mandanti dell'assassinio di Digna Ochoa y Placido;

è attualmente in corso una indagine di periti internazionali su mandato della

Commissione Interamericana dei Diritti Umani, circa la regolarità delle indagini svolte fino a questo punto, ma solo relativamente alle procedure, in quanto i periti internazionali non hanno alcun potere circa le ipotesi e le linee investigative seguite dalle autorità messicane;

la vicenda giudiziaria relativa all'omicidio di Digna Ochoa y Placido trascende il pur importante caso personale, trattandosi di un punto di svolta sulla strada della soluzione, o meno, dell'annoso problema del rispetto dei diritti umani in Messico;

le stesse autorità governative messicane hanno riconosciuto più volte sia alla nostra rappresentanza diplomatica sia a rappresentanze parlamentari l'esistenza di gravi problemi legati al rispetto dei diritti umani ancora irrisolti;

la Sottosegretaria al Ministero degli Esteri, con delega per i diritti umani, dottoressa Marie Claire Acosta, in un incontro avuto il 15 gennaio 2003 con una delegazione parlamentare italiana, della quale faceva parte l'interrogante, ha denunciato gravi resistenze alla soluzione dei problemi legati al rispetto dei diritti umani, nel governo, nel parlamento, nelle forze armate e di polizia;

sia il Governo italiano nel corso degli anni, sia il Parlamento della Repubblica, sia le nostre rappresentanze diplomatiche in Messico hanno più volte dimostrato grande sensibilità circa le questioni relative al rispetto dei diritti umani in Messico —:

se non ritenga di seguire costantemente il corso degli eventi relativi alla vicenda processuale relativa all'omicidio di Digna Ochoa y Placido, sollevando il problema in tutti i contatti ufficiali con il governo messicano e se non ritenga di porre la questione in ambito di Unione europea e nelle riunioni dei Ministri degli esteri in sede di concertazione della politica estera comune, anche in considerazione del fatto che il Trattato tra l'Unione europea e il Messico contiene una « clau-

sola democratica » che, anche senza essere impugnata per una soluzione o sospensione del Trattato, può essere certamente usata per esercitare le dovute pressioni politiche affinché alle violazioni dei diritti umani in Messico sia posta fine in tempi rapidi e certi. (5-01610)

CIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

da settembre 2002 in Costa d'Avorio si consuma un'altra guerra civile contro il Governo presieduto da Laurent Gbagbo, eletto nel 2000, nonostante forti contestazioni, accusato dai ribelli di dividersi con clan ed *elites* militari materie prime e fette di territorio;

l'ex colonia francese, considerata il « polmone economico » dell'Africa occidentale, è il primo produttore mondiale di cacao e le sue piantagioni, fino a poco tempo fa, hanno dato lavoro oltre che ai suoi abitanti, anche a decine di migliaia di contadini dei Paesi vicini che sono stati espulsi in seguito all'instabilità politica causata dai conflitti;

l'economia della Costa d'Avorio è precipitata poiché i ribelli hanno conquistato le principali zone di coltivazione, mentre il regime ha mantenuto il controllo della capitale Abidjan, porto vitale per le esportazioni;

il 25 gennaio 2003 è stato firmato in Francia, con la mediazione del Paese ospitante, un accordo di pace, tra l'attuale Governo ivoriano e l'opposizione che ha dato vita alla rivolta, che prevede un drastico ridimensionamento del potere di Gbagbo e la formazione di un nuovo Governo di coalizione;

sedati gli oppositori del Governo, subito dopo la situazione in Costa d'Avorio è precipitata per la dura reazione dei sostenitori del Presidente che hanno accusato la Francia di aver imposto l'accordo a favore dei ribelli e dato vita a

manifestazioni di protesta ed evidenti atti di intolleranza verso gli stranieri presenti nella capitale ivoriana;

il presidente Gbagbo dopo un tiepido invito alla calma ha in seguito dichiarato l'accordo firmato « una proposta » e garantito ai suoi sostenitori la rinegoziazione dell'accordo di pace con le fazioni insurrezionali —:

se il Governo italiano, alla luce delle accuse rivolte dai sostenitori del Governo ivoriano di ingerenza della Francia, non ritenga di dover agire in ambito internazionale affinché venga investito l'ONU ad interagire insieme alle Organizzazioni Africane, come l'Unione Africana (UA), la Comunità per lo Sviluppo dell'Africa (SADEC), l'Autorità Intergovernativa sullo Sviluppo (IGAD) e la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS), nella prevenzione e soluzione dei problemi che sono all'origine dei conflitti dell'Africa, e se non si voglia fare promotore a livello europeo di iniziative di sostegno economico, politico e culturale che non appaiano interferenze straniere, questo in risposta ad un continente, quello africano, strozzato dal debito estero, destabilizzato e abbandonato al suo destino sul piano economico. (5-01611)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

GIACHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Maria Nicoletta Caiazza proponeva ricorso al TAR Lazio avverso la propria non ammissione alle prove orali del concorso « concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 », bandito con decreto del direttore generale per il Personale del Ministero per gli Affari Esteri (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, n. 13 del 15 febbraio 2002), sul presupposto che la traccia della prima prova scritta aveva riguardato una materia diversa da quella

prevista nel bando, ed invece inclusa tra quelle facoltative da indicarsi per le prove orali, e che per tale ragione essa ricorrente era stata esclusa dalle successive prove orali del concorso stesso;

la prima sezione *bis* del TAR Lazio, con ordinanza del 9 dicembre 2002, n. 857/C, deliberata, seppur sommariamente, la fondatezza della richiesta sospensiva, ordinava l'integrazione del contraddittorio — per pubblici proclami — nei confronti dei circa sessanta candidati ammessi agli orali, contestualmente ordinando la sospensione dell'intera procedura concorsuale fino alla successiva udienza del 27 gennaio 2003;

detta ordinanza sospensiva della procedura concorsuale veniva notificata, a cura dei difensori della ricorrente, al ministero degli affari esteri in data 11 dicembre 2002, e dunque in tempo perché non si desse inizio alle prove orali, previste a partire dal giorno 12 dicembre 2002;

il ministero degli affari esteri impugnava detta ordinanza avanti al Consiglio di Stato, che però la confermava con provvedimento reso dalla sezione quarta in data 20 dicembre 2002, n. 5527/2002;

nel frattempo, la sezione prima del TAR, assegnataria di analogo ricorso proposto da altro concorrente escluso allo stesso modo dalle prove orali, chiamata a decidere della richiesta sospensiva in data 15 gennaio 2003, pur dando atto della carenza di interesse dei ricorrenti alla richiesta sospensiva, già in atto in forza della richiamata ordinanza della sezione Prima *bis* dello stesso Tribunale, si diffondeva in una del tutto ultronea motivazione sul *fumus boni iuris* del ricorso, questa volta escludendone recisamente la fondatezza;

inopinatamente, all'udienza del 27 gennaio 2003, la prima sezione-*bis* del TAR si spogliava della decisione sulla sospensiva, pur essendosi già pronunciata nei sensi sopra ricordati, adducendo ragioni di una propria incompetenza funzionale, e rimettendo la causa alla sezione

prima, già espressamente orientata per il rigetto del ricorso, per la decisione che dovrà essere assunta all'udienza del prossimo 12 febbraio 2003;

tale decisione potrebbe far pensare che sia stata adottata a seguito di una acquisita consapevolezza dell'esito finale comunque positivo del procedimento, che sembrerebbe in effetti essere preconizzato dalla inopinata ed irrituale modifica della sezione decidente il primo ricorso;

è altresì ragionevole pensare, secondo l'interrogante, che la decisione di modificare la sezione decidente il ricorso sia quantomeno inusuale —:

se corrisponda a verità che la commissione esaminatrice, nonostante la notifica dell'ordinanza di sospensione della procedura concorsuale, e la pacifica notorietà della stessa, infatti inutilmente impugnata dal ministero degli affari esteri avanti il Consiglio di Stato, abbia egualmente proceduto alla celebrazione degli esami orali, così contravvenendo a quanto disposto dall'autorità giudiziaria;

se il Ministro interrogato non ritenga di adottare azioni che la legislazione vigente mette loro a disposizione al fine di verificare se ci siano state delle omissioni da parte degli uffici citati in premessa e in caso positivo quali provvedimenti intendano assumere soprattutto per la mancata ottemperanza dell'ordinanza sospensiva della procedura concorsuale del « concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 », bandito con decreto del direttore Generale per il Personale del ministero per gli affari esteri (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, n. 13 del 15 febbraio 2002). (4-05283)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'evidentissimo approssimarsi della guerra contro l'Iraq e le posizioni recen-

temente assunte dal Governo italiano rendono ormai pressante la verifica della piena legittimità, dal punto di vista del diritto internazionale, delle decisioni già assunte e delle decisioni che ci si appresta ad assumere;

il presupposto necessario per un uso della forza diretto a mantenere o a ristabilire la pace, sulla base del disposto dell'articolo 39 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è l'esistenza di una minaccia alla pace o di una violazione della pace o di un'aggressione in atto;

anche in ragione del contenuto del primo rapporto presentato dagli ispettori dell'ONU, al momento non pare giuridicamente possibile sostenere che tale precisa previsione normativa sia integrata dai comportamenti del Governo iracheno;

per converso, pare potersi affermare che le quotidiane minacce statunitensi di avviare — con o senza l'autorizzazione dell'ONU — una massiccia operazione militare, i quotidiani bombardamenti dell'aeronautica degli Stati Uniti sul territorio iracheno e, da ultimo, la minaccia di utilizzo di bombe atomiche tattiche contrastino irreparabilmente con il IV comma dell'articolo 2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che vieta ai Paesi membri sia l'uso sia la minaccia dell'uso della forza;

anche sotto il profilo delle modalità con le quali dovrebbe svolgersi l'annunciata guerra contro l'Iraq, il III comma dell'articolo 47 della Carta dell'ONU prevede che l'azione coercitiva internazionale debba essere svolta « alle dipendenze » del Consiglio di sicurezza e comunque, anche laddove siano utilizzate forze diverse da quelle di cui parla il Capitolo VII, « sotto la sua direzione » (articolo 53, I comma) —:

se la posizione assunta dal Governo italiano sia ritenuta, sul piano del diritto internazionale, compatibile con i citati articoli della Corte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. (4-05298)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è senza dubbio centrale rispetto alle decisioni che la comunità internazionale deve assumere in ordine alla crisi irachena;

la risoluzione citata non si limita a dettare disposizioni per garantire l'inviolabilità del confine tra Iraq e Kuwait, a creare una zona demilitarizzata in corrispondenza del confine istituendo una unità di osservatori delle Nazioni Unite, ma reca disposizioni in materia di disarmo e di riparazioni di guerra ponendosi come elemento necessario per la costruzione di un sistema di sicurezza in Medio Oriente, fondato innanzi tutto sul controllo degli armamenti dei Paesi dell'area;

la risoluzione, benché costruita sulla necessità di disciplinare i rapporti della comunità internazionale con il regime iracheno dopo la fine della guerra del Golfo, in realtà assume un carattere strategico di più ampio respiro, tentando di impostare un processo di pace duratura anche attraverso il controllo degli armamenti di tutti i Paesi dell'area mediorientale;

sembra potersi affermare che, in realtà, l'attenzione è stata tutta incentrata sul controllo degli armamenti iracheni e che invece risulti pressoché del tutto pretermesso il controllo degli armamenti degli altri Paesi dell'area, così come chiaramente ed inequivocabilmente previsto dalla risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 —:

se risulti rispettata la risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella parte in cui prevede il controllo degli armamenti dei Paesi dell'area mediorientale;

quali siano gli Stati da ritenersi assoggettati al sistema di controllo degli armamenti nell'area mediorientale;

se risultino effettuati controlli sugli armamenti degli Stati dell'area mediorientale e, in caso affermativo, quali esiti abbiano sortito i controlli medesimi. (4-05299)

\* \* \*

### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

nel ventre esatto della Valdinievole (area importante della provincia di Pistoia, con oltre 100.000 residenti) si sta progettando un grande insediamento CONAD;

detto insediamento consisterebbe in un centro direzionale e di stoccaggio merci della CONAD per l'Italia centro-settentrionale;

tale idea, di cui si è fatto promotore essenzialmente il sindaco del « centro sinistra » del comune di Ponte Buggianese, nasce, in effetti, dai molteplici vantaggi, per l'azienda, di cui gode la zona; in questo progetto però non si è tenuto minimamente conto della situazione di emergenza in cui versa l'intera area, soprattutto a livello ambientale, come è dimostrato dai diversi studi geologici;

per portare avanti suddetto progetto è nata la proposta di una variante al piano strutturale a nord del comune di Ponte Buggianese (al confine con Chiesina Uzianese e Borgo Buggiano) su una superficie di 290.000 metri quadrati su cui verrebbe installato tale insediamento;

esiste un problema di rapporti tra piano strutturale del comune e pianificazione territoriale generale, in particolare modo con quella della provincia e della

regione, infatti la variante non ha ottenuto il vaglio degli altri livelli istituzionali nonostante incredibilmente la delibera del consiglio comunale di Ponte Buggianese dell'8 agosto 2002 n. 64 recitasse: « visti i pareri della giunta regionale e della giunta provinciale »;

questa variante insiste per un 20 per cento in un territorio ad alto rischio di inondazione;

nelle previsioni tale struttura di 700.000 metri cubi sarà interessata da una frequentazione di 250 camion al giorno, vale a dire che la strada di collegamento è attraversata da 500 passaggi giornalieri, 1 ogni 3 minuti;

l'area, secondo il progetto, dovrebbe essere servita da una variante stradale sopraelevata con l'ipotesi di un nuovo casello autostradale non ancora definito con la società Autostrade e per la quale non vi è alcun coinvolgimento o parere di tecnici paesaggisti;

l'impatto occupazionale che produrrebbe tale insediamento (250 posti di lavoro) risulta essere sostitutivo di forza lavoro già occupata altrove e non aggiuntivo come invece si intende far credere —:

quali iniziative normative si intendano adottare per evitare scempi ambientali quale quello descritto in premessa.

(2-00628)

« Giordano ».

*Interrogazione a risposta immediata:*

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

contro la localizzazione ad Acerra del termovalorizzatore (per bruciare rifiuti) più grande d'Europa si sono mobilitati istituzioni, numerosi comuni, comitati, associazioni e l'intera comunità con in testa il vescovo;

il Ministro interrogato ha nominato, cinque giorni fa, un comitato di esperti